

LE PRINCIPALI SCADENZE PREVISTE DALLA RIFORMA PER LE SOCIETA' COOPERATIVE

Le norme transitorie

A cura di **Claudio Venturi**

Sommario: - 1. Premessa. – 2. Scheda riassuntiva delle scadenze. 3. Alcune osservazioni.
TABELLE RIASSUNTIVE

1. Premessa

Il 22 gennaio 2003 sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 13 i decreti legislativi numero 5 e 6 del 17 gennaio 2003, i quali, in attuazione della legge delega 3 ottobre 2001 n. 366, definiscono e disciplinano, rispettivamente, i procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, bancaria e creditizia e la riforma organica delle società di capitali e delle società cooperative, Entrambi i decreti sono entrati in vigore il 1° gennaio 2004.

I tempi per l'adeguamento alla riforma delle società di capitali e delle società cooperative sono stati fissati e disciplinati nelle norme di attuazione e transitorie.

Statuti e atti costitutivi da adeguare, nuove regole contabili e di redazione del bilancio da applicare, necessità di fare la scelta circa le forme di amministrazione e controllo da adottare.

Sono questi alcuni dei compiti che attendono le società di capitali e le società cooperative a partire dal 1° gennaio 2004.

In effetti, in forza di quanto stabilito dalle norme di attuazione e transitorie, le società avranno a disposizione tempi abbastanza lunghi e quindi la data del 1° gennaio 2004 sarà la data a partire dalla quale scatteranno alcuni obblighi.

Fissata la data di entrata in vigore del nuovo testo del Libro V del Codice Civile al 1° gennaio 2004, le norme di attuazione e transitorie fissano una serie di regole con riguardo alla materiale necessità di adeguamento alle stesse da parte delle società già esistenti.

Un momento decisivo che segna la data effettiva di entrata in vigore della riforma sarà quello fissato per gli adeguamenti degli statuti e degli atti costitutivi. Sarà questo infatti il momento decisivo in cui le società dovranno esprimere le loro scelte circa le diverse facoltà concesse dal nuovo ordinamento.

Se per gli adempimenti statutari delle società per azioni e a responsabilità limitata la scadenza del 30 settembre 2004 ha rappresentato un termine importante, ma non certo ultimo (chiunque, infatti, potrà adeguare i propri statuti dopo il 1° ottobre 2004 senza alcuna conseguenza), **il mancato adeguamento delle cooperative alle nuove regole entro il 31 dicembre 2004¹ determina invece conseguenze negative: la perdita dei benefici fiscali.**

¹ Tale data è stata posticipata al 31 marzo 2005.

Il nuovo articolo 223-*duodecies* delle disposizioni di attuazione del Codice civile, dopo aver disposto (al suo penultimo comma) che le regole fiscali di carattere agevolativo previste dalle leggi speciali si applicano «*soltanto alle cooperative a mutualità prevalente*», all'ultimo comma sancisce che «*conservano le agevolazioni fiscali le società cooperative e i loro consorzi che ... adeguano i propri statuti alle disposizioni che disciplinano le società cooperative a mutualità prevalente entro il 31 dicembre 2004*»².

Le principali scadenze previste per le società cooperative sono sintetizzate nella tabella che segue.

2. Scheda riassuntiva degli adempimenti

Soggetti	ADEMPIMENTO	Data termine	Riferimento disp. att.
Società Cooperative	Le società cooperative, iscritte nel registro delle imprese alla data del 1° gennaio 2004, devono uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni inderogabili.	Entro il 31 marzo 2005	Art. 223- <i>duodecies</i> , comma 1
Le deliberazioni	Le deliberazioni necessarie per l'adeguamento dell'atto costitutivo e dello statuto alle nuove disposizioni inderogabili possono essere adottate, in terza convocazione, a maggioranza semplice dei presenti.		Art. 223- <i>duodecies</i> , comma 2
Iscrizione nel Registro imprese	Dalla data del 1° gennaio 2004 non possono essere iscritte nel registro delle imprese le società cooperative, anche se costituite anteriormente a detta data, che siano regolate da atto costitutivo e statuto non conformi al decreto medesimo.	Dal 1° gennaio 2004	Art. 223- <i>duodecies</i> , comma 5
Agevolazioni fiscali	Le disposizioni fiscali di carattere agevolativo previste dalle leggi speciali si applicano soltanto alle cooperative a mutualità prevalente. Conservano le agevolazioni fiscali le società cooperative e i loro consorzi che, con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni assembleari dall'articolo 2538 del codice, adeguano i propri statuti alle disposizioni che disciplinano le società cooperative a mutualità prevalente.	Entro il 31 marzo 2005.	Art. 223- <i>duodecies</i> , commi 6 e 7
Albo delle società cooperative	Il Ministro delle attività produttive dovrà predisporre un Albo delle società cooperative , tenuto a cura dello stesso Ministero, ove si dovranno iscrivere le cooperative a mutualità prevalente ³ .	Entro il 30 giugno 2004	Art. 223- <i>sexiesdecies</i> , comma 1
Redazione dei bilanci d'esercizio	<ul style="list-style-type: none">• I bilanci relativi ad esercizi chiusi prima del 1° gennaio 2004 sono redatti secondo le leggi anteriormente vigenti.		Art. 223- <i>octiesdecies</i>

² Tale data è stata posticipata al 31 marzo 2005.

³ Tale Albo è stato istituito con D.M. 23 giugno 2004. Per tale argomento si rimanda a: *Il nuovo Albo delle società cooperative*.

	<ul style="list-style-type: none"> • I bilanci relativi ad esercizi chiusi tra la data del 1° gennaio 2004 e quella del 31 dicembre 2004 possono essere redatti secondo le leggi anteriormente vigenti o secondo le nuove disposizioni. • I bilanci relativi ad esercizi chiusi dopo la data del 31 dicembre 2004 sono redatti secondo le nuove disposizioni. 		
Mancato deposito dei Bilanci d'esercizio – Cancellazione dal Registro delle imprese	<p>..... gli enti cooperativi che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni, qualora non risulti l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari, sono sciolti senza nomina del liquidatore con provvedimento dell'autorità di vigilanza da iscriversi nel registro delle imprese.</p> <p>Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale i creditori o gli altri interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore; in mancanza, a seguito di comunicazione dell'autorità di vigilanza, il conservatore del registro delle imprese territorialmente competente provvede alla cancellazione della società cooperativa o dell'ente mutualistico dal registro medesimo.</p>	Entro il 31 dicembre 2004	Art. 223-septiesdecies
Società in liquidazione	<ul style="list-style-type: none"> • Le società cooperative poste in liquidazione prima del 1 gennaio 2004 sono liquidate secondo le leggi anteriori. • Le società cooperative poste in liquidazione dopo il 1° gennaio 2004 sono liquidate secondo le nuove disposizioni. 		Art. 223-noviesdecies
Denuncia al Tribunale	I procedimenti riguardanti società cooperative previsti dall'articolo 2409 del codice, pendenti al 1° gennaio 2004 , proseguono secondo le norme anteriormente vigenti.		Art. 223-vinies
Piccole società cooperative	Le piccole società cooperative costituite ai sensi dell'art. 21, della legge 7 agosto 1997, n. 266, devono trasformarsi nella società cooperativa disciplinata dall'articolo 2522 del codice. Al 2° comma dell'art. 2522 si stabilisce che "Può essere costituita una società cooperativa da almeno tre soci quando i medesimi sono persone fisiche e la società adotta le norme della società a responsabilità limitata".	Entro il 31 dicembre 2004	Art. 111-septies
Cooperative sociali e cooperative agricole	Le cooperative sociali che rispettino le norme di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, sono considerate, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice, cooperative a mutualità prevalente. Le cooperative agricole che esercitano le attività di cui all'articolo 2135 del codice sono considerate cooperative a mutualità prevalente se soddisfano le condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 2513 del codice.		Art. 111-septies

--	--	--	--

3. Alcune osservazioni

In linea di massima, valgono le osservazioni che abbiamo esposto a proposito delle società di capitali ⁴, con qualche peculiarità che andiamo ora ad evidenziare.

3.1. Le società di cooperative, già esistenti ed iscritte al Registro delle imprese alla data del 1° gennaio 2004, dovranno adeguare l'atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni inderogabili **entro il 31 marzo 2005** ⁵; mentre per le società di capitali tale termine è anticipato al 30 settembre 2004.

Si legge nella Relazione che il termine più ampio di quello concesso alle società di capitali consegue alla constatazione che l'adeguamento per le società cooperative è assai più laborioso e complicato.

Il primo luogo, fra le novità più rilevanti prodotte dalla riforma vi è l'introduzione della definizione di "mutualità prevalente", seguita dal riconoscimento delle agevolazioni fiscali esclusivamente a vantaggio delle società cooperative che potranno definirsi tali.

In secondo luogo, il passaggio dalla non prevalenza alla prevalenza non si realizza con il semplice adeguamento formale dello statuto, ma richiede modificazioni di carattere sostanziale, implicando necessariamente la definizione di un nuovo assetto dell'attività economica dell'impresa.

3.2. Al comma 2 dell'art. 223-duodecies, si stabilisce che "*Le deliberazioni necessarie per l'adeguamento dell'atto costitutivo e dello statuto alle nuove disposizioni inderogabili possono essere adottate, in terza convocazione, a maggioranza semplice dei presenti.*

L'articolo 2365, secondo comma, del codice civile, nella parte relativa all'adeguamento dello statuto a disposizioni normative, trova applicazione anche per l'adeguamento alle norme introdotte con i decreti legislativi attuativi della legge n. 366 del 2001".

Le modifiche statutarie devono essere assunte dall'assemblea straordinaria e il verbale deve essere redatto da un notaio.

Non sono previste semplificazioni procedurali. Le cooperative non possono quindi esimersi dalla procedura della convocazione dell'assemblea straordinaria e dal raggiungimento dei quorum deliberativi previsti dagli statuti.

In mancanza di indicazioni statutarie si dovrà far riferimento alla disciplina dei quorum dettata per le Spa, disposta dalla riforma, in considerazione del fatto che l'art. 2519, comma 1 afferma che di regola alle società cooperative si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della nuova Spa ⁶.

L'articolo 223-*duodecies* delle norme di attuazione, dispone come unica eccezione, che le delibere sugli adeguamenti inderogabili possono essere assunte dall'assemblea **in terza convocazione a maggioranza semplice dei presenti**. In questo caso, qualunque sia il numero degli intervenuti e a maggioranza semplice, si potranno adeguare sia lo statuto che l'atto costitutivo alle nuove norme, anche derogabili.

⁴ Si veda: *Le principali scadenze previste dalla riforma per le società di capitali. Le norme transitorie.*

⁵ La precedente data fissata al 31 dicembre 2004 è stata così posticipata per effetto del disposto di cui all'art. 19-ter della legge 27 dicembre 2004, n. 306, di conversione del D.L. 9 novembre 2004, n. 266 e quello di cui all'art. 36 del D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.

⁶ Le società cooperative con meno di 20 soci o con un attivo dello stato patrimoniale pari o superiore a un milione di euro hanno la possibilità di scegliere di essere regolate dalle norme delle Srl. In questo caso si deve però tener presente che tale disciplina potrà essere utilizzata soltanto dopo averla adottata e, quindi, soltanto dopo aver adeguato i propri statuti.

Quindi se le modifiche statutarie si limitano a quelle previste dalla legge, le cooperative a larga base sociale hanno una via d'uscita se nelle assemblee in prima o seconda convocazione non viene raggiunto il numero legale previsto dallo statuto

Quorum deliberativi

Come abbiamo visto, l'art. 223-duodecies pone due regole organizzative di primaria importanza:

- a) le deliberazioni necessarie per l'adeguamento dell'atto costitutivo e dello statuto alle nuove disposizioni inderogabili possono essere adottate, in terza convocazione, a maggioranza semplice dei presenti (2° comma);
- b) le deliberazioni necessarie per l'adeguamento dello statuto alle disposizioni che disciplinano le società cooperative a mutualità prevalente devono essere adottate con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni assembleari dall'art. 2538 C.C. (ultimo comma).

La terza convocazione. Limiti

L'art. 223-duodecies, 2° comma, consente di procedere all'adeguamento dello statuto "a maggioranza semplice dei presenti".

Tuttavia tale facoltà è soggetta a due condizioni:

- 1) che la deliberazione abbia ad oggetto l'adeguamento alle nuove norme inderogabili;
- 2) che l'assemblea sia riunita in terza convocazione.

Da notare che la terza convocazione viene prevista solo per le società cooperative e non anche per le società di capitali.

Dalla norma appena citata ne deriva quanto segue:

- 1) nelle prime due convocazioni anche l'adeguamento alle nuove disposizioni inderogabili deve essere deciso con le maggioranze ordinarie previste dalla legge o dallo statuto per le modifiche di quest'ultimo;
- 2) la previsione della possibilità di una terza convocazione risulta essere una norma speciale ⁷;
- 3) stando la specialità della norma, la possibilità di decidere in terza convocazione è quindi circoscritta alle deliberazioni che hanno per oggetto l'adeguamento a norme inderogabili di legge;
- 4) la possibilità del ricorso alla terza convocazione vale per tutte le società cooperative.

3.3. Per quanto riguarda le società cooperative già esistenti o che si sono costituite nel periodo compreso tra la data di emanazione (22 gennaio 2003) e la data di entrata in vigore della riforma (1 gennaio 2004) c'è da precisare che, contrariamente a quanto previsto per le società di capitali, non è stata espressamente prevista la possibilità di procedere, in sede di costituzione o in sede di modificazione dello statuto, all'approvazione di clausole statutarie (statuti) conformi a quanto previsto dalla riforma (i cosiddetti adeguamenti "anticipati").

Non è chiaro per quale motivo sia stata prevista questa disparità.

Secondo il nostro parere non ci sono motivi contrari affinché anche le cooperative si comportino come le società di capitali ⁸.

⁷ Nel previgente sistema la terza convocazione era inizialmente ammessa dall'art. 2369-bis solo per le Spa quotate. Con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 58/1998 (1° luglio 1998), l'art. 2369-bis fu abrogato. L'attuale art. 2369 C.C., al sesto comma, consente convocazioni successive alla seconda solo se espressamente previste nello statuto.

⁸ Si veda: *Le principali scadenze previste dalla riforma per le società di capitali*. Punto 3.6.

3.4. Per quanto riguarda i problemi relativi alla possibilità di non prevedere obbligatoriamente il **collegio sindacale**, si rimanda all'apposita trattazione.⁹

3.5. Per quanto riguarda la “**piccola società cooperativa**”, l'articolo 111-septies delle disposizioni transitorie e di attuazione stabilisce che “*Le piccole società cooperative costituite ai sensi della legge 7 agosto 1997, n. 266, nel termine previsto all'articolo articolo 223-duodecies del codice devono trasformarsi nella società cooperativa disciplinata dall'articolo 2522 del codice*”.

Non è ben chiaro se si tratti o meno di una abrogazione implicita della legge n. 266 del 1997 o se venga semplicemente abolita la dizione “piccola società cooperativa”.

Del resto, che rimanga la possibilità di costituire una società cooperativa con un minimo di tre soci è stabilito nel 2° comma dell'art. 2522, dove si legge che “*Può essere costituita una società cooperativa da almeno tre soci quando i medesimi sono persone fisiche e la società adotta le norme della società a responsabilità limitata*”.

⁹ Sempre in questa sezione, si veda: *Il collegio sindacale nelle società cooperative prima e dopo la riforma del diritto societario*.

TABELLE RIASSUNTIVE

TABELLA A

ADEGUAMENTI OBBLIGATORI E FACOLTATIVI

ADEGUAMENTI OBBLIGATORI

1. Cancellare dalla denominazione la “responsabilità limitata o illimitata”, riportando solo “società cooperativa” (art. 2518 C.C.).
2. Definire se la cooperativa è o no è a mutualità prevalente (artt. 2512 e ss. C.C.).
3. Stabilire il valore della quota che potrà non essere inferiore a 25.00 euro né superiore a 500.00 euro (art. 2525 C.C.).
4. Indicare l’oggetto sociale con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci (art. 2521, comma 1, n. 3 C.C.).
5. Indicare i criteri per la ripartizione dei ristorni ai soci, proporzionalmente agli scambi mutualistici (artt. 2545-quinquies; 2545-sexies; 2521, comma 3, n. 8 C.C.).
6. Definire il sistema di amministrazione con la previsione dei limiti al cumulo delle cariche e alla rieleggibilità degli amministratori (artt. 2542 e 2544 C.C.)
7. Stabilire che la nomina degli arbitri nelle controversie deve essere attribuita a persone estranee alla società
8. Trasformare le piccole società cooperative (costituite ai sensi della L. n. 266/1997) in cooperative ordinarie con un minimo di tre soci (persone fisiche) adottando le regole della Srl (art. 111-septies disp. trans.; art. 2522 C.C.).

ADEGUAMENTI FACOLTATIVI

1. Deroga al modello della Spa per le cooperative di piccole dimensioni (art. 2519, comma 2 C.C.).
2. Attribuzione del controllo contabile al collegio sindacale per le cooperative assimilate alle Spa (art. 2519, comma 1 C.C.).
3. Possibilità di operare non solo con i soci ma anche con i terzi in misura più o meno prevalente.
4. Previsione dell’ammissione di nuovo soci cooperatori in una categoria speciale (socio “in prova”) per un periodo massimo di cinque anni (artt. 2527, comma 3; 2528 C.C.).

5. Indicazione della decorrenza degli effetti in caso di recesso del socio (art. 2532 C.C.).
6. Previsione delle modalità per l'esclusione del socio (art. 2533 C.C.).
7. Deroga al voto capitario con facoltà di attribuire ai soci imprese un maggior peso in assemblea in funzione del rapporto mutualistico (art. 2538 C.C.)
8. Riservare uno o più amministratori alle diverse categorie di soci in proporzione all'interesse di ciascuna categoria (art. 2542, comma 4 C.C.).

TABELLA B

**ADEGUAMENTO DEGLI STATUTI
SCELTA DEL REGIME DELLA MUTUALITA' PREVALENTE**

